

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 126

del 04.05.2009

O G G E T T O

Elezioni Provinciali del 6 e 7 giugno 2009. Delimitazione spazi di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici partecipanti direttamente alla competizione elettorale.

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del Prefetto della Provincia di Bari in data 23 aprile 2009, n.240/Prov.BA/4.3.8, sono stati convocati per sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 , i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;

- Che in conseguenza si rende necessario predisporre la delimitazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte di singoli candidati o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale provinciale;
 - Che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti é tenuta a predisporre, almeno 20 spazi a mezzo di tabelloni e riquadri;
 - Che questo Comune non ha frazioni o centri abitati distaccati;
- Tutto ciò premesso;

Visto ed applicato l'art. 2 della legge 24.4.1956 n.212 come modificato dall'art.2 della legge 24/04/1975,n.130;

Preso atto della proposta dell'UT.C. e dell'Ufficio Elettorale formulare sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in n.20 il numero di spazi da predisporre per ciascuna delle elezioni, dislocati come in dispositivo;

Verificato che, ai sensi dell'art.3,della più volte citata legge 4.4.1956 n.212, come modificato dall'art. 3 della legge 24.4.1975, n.130, la Giunta Comunale dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendo in tante sezioni quante sono le liste e le candidature ammesse, avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di mt.1 di base x mt.2 di altezza;

Dato atto che alla data odierna non risultano ancora comunicate le liste ammesse alla competizione elettorale per cui, ai sensi dell'art.5 della legge 4.4.1956,n.212 la delimitazione ed assegnazione degli spazi avverrà successivamente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore dei Servizi Demografici ed Elettorali, sotto l'aspetto tecnico,(il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 6 e 7 giugno 2009 per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, dando atto che detti spazi

saranno ubicati come da elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni.
- 3) Delimitare ciascuno dei 20 (venti) spazi di cui al precedente punto a) di mt. 1 base x mt. 2 di altezza per ciascuna delle liste ammesse non appena perverrà la comunicazione delle liste ammesse come stabilito dall'art.5 della legge 4.4.1956,n.212 modificato dall'art. 4 della legge 24.4.1975,n.130 secondo l'ordine che sarà comunicato successivamente.
- 4) Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.L. n.267/2000.